

**ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A.
COMMERCIO ALL'INGROSSO**

DESCRIZIONE

REQUISITI

COMMERCIO
ALL'INGROSSO

MODULISTICA

COSTI, TERMINI E
TEMPI

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. COMMERCIO ALL'INGROSSO

DESCRIZIONE

Per commercio all'ingrosso si intende, ai fini del decreto legislativo n. 114/98, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio ovvero ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 122/2010 tutte le attività di commercio all'ingrosso soggette alla disciplina di cui al DLGS 114/98 sono tenute, fermi restando tutti gli adempimenti inerenti le autorizzazioni amministrative, la sicurezza, il rispetto dell'ambiente e lo smaltimento rifiuti, gli adempimenti in materia fiscale e di prevenzione infortuni sul lavoro, a presentare all'Ufficio Registro Imprese o all'ufficio Albo Imprese Artigiane una Segnalazione Certificata di Inizio Attività con cui viene autocertificato il possesso dei requisiti morali in capo al soggetto preposto all'esercizio dell'attività. Tali attività possono pertanto essere iniziate solo contestualmente alla presentazione della S.C.I.A.

Il comma 2 dell'art. 24 del d.lgs 114/98, sostituito dall'art. 8, comma 2 lett. c) del D.LGS 147/2012, dispone **l'eliminazione del divieto di esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio all'interno dello stesso locale.**

Normativa di riferimento

-Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114-Legge Regione Piemonte 12/11/99, n.28 -deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 42-29532 del 01.03.2000; -deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 43-29533 del 01.03.2000; deliberazione del 12.10.2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;- D.Lgs. 26.03.2010, n.59; D.Lgs. 06.08.2012, n. 147 -circolari varie.

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. COMMERCIO ALL'INGROSSO

REQUISITI

Requisiti per l'impresa

L'impresa deve denunciare l'inizio dell'attività di commercio all'ingrosso al Registro delle Imprese della provincia dove è svolta l'attività stessa;

Requisiti morali

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita coloro che:

- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale (delitti contro l'industria e il commercio) ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale (delitti di comune pericolo mediante frode);
- e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- f) sono sottoposti all'applicazione di misure di sicurezza e prevenzione per reati di stampo mafioso.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, per quanto previsto ai punti b) c) d) e) f) permane per cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia in altro modo estinta, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

I suddetti requisiti morali devono essere posseduti:

- per le imprese individuali: dal titolare;
- per le società in nome collettivo: da tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice ed in accomandita per azioni: da tutti gli accomandatari;
- per le società per azioni, a responsabilità limitata, per le società cooperative e per i consorzi con attività esterna: dal legale rappresentante e da tutti i componenti il consiglio di amministrazione; nel caso di un sistema amministrativo di tipo dualistico (articoli 2409 octies e seguenti del codice civile): dal legale rappresentante e dai componenti il consiglio di gestione;
- per le società estere con sede secondaria in Italia: dal rappresentante stabile in Italia;

**ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A.
COMMERCIO ALL'INGROSSO**

MODULISTICA

[S.C.I.A. Impresa individuale](#)

[S.C.I.A. Società](#)

La Segnalazione Certificata di inizio Attività La Segnalazione Certificata di inizio Attività del Commercio all'ingrosso deve essere presentata:

- contestualmente all'inizio dell'attività;
- in allegato alla ComUnica di iscrizione o modifica dell'impresa;

Autocertificazione del possesso dei requisiti morali relativa all'impresa :

- Segnalazione certificata di inizio attività' di commercio all'ingrosso impresa individuale
- Segnalazione certificata di inizio attività' di commercio all'ingrosso di società.

ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. COMMERCIO ALL'INGROSSO

COSTI – TERMINI - TEMPI

Costi

Quelli previsti per la presentazione della denuncia al Repertorio economico Amministrativo

Tempi

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata lo stesso giorno di inizio attività ai sensi dell'art.19 Legge 7/8/1990, n. 241 come modificato dalla legge 122/2010.

Termini

Il termine massimo di conclusione del procedimento di iscrizione è fissato in 60 giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A.

L'Ufficio competente della Camera di Commercio (Registro Imprese) verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti richiesti ed autocertificati e, qualora ne rilevi la mancanza, dispone, con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi in cui sia possibile, invita l'impresa a conformare la propria attività alle norme di legge entro un dato termine.

La Camera di Commercio può, in qualsiasi momento, verificare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalla legge